



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1037

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica del tariffario delle prestazioni rese dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

Il giorno **15 Giugno 2018** ad ore **09:50** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

**CARLO DALDOSS
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**ALESSANDRO OLIVI
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'art. 7, comma 4 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 "Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente" (APPA), prevede che, per quanto non previsto da norme statali e provinciali di riferimento, la Giunta provinciale determini quali prestazioni fornite dall'Agenzia stessa a favore di soggetti pubblici o privati debbano essere remunerate, approvando i relativi tariffari, che vengono aggiornati periodicamente in ragione delle variazioni dei costi delle prestazioni.

Con deliberazione n. 2353 del 22 dicembre 2014 è stato approvato l'ultimo aggiornamento del tariffario delle prestazioni rese dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, n. 58 del 6 marzo 2017, ha disciplinato le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'art. 10 del medesimo decreto prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguino le tariffe e le modalità di versamento da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari.

Al fine di disciplinare quanto sopra, l'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 2018, n. 5 ha disposto che la Giunta provinciale aggiorni le tariffe provinciali vigenti e le modalità di versamento da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, tenuto conto delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari.

Le tariffe relative alle attività di controllo previste al Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono attualmente previste nel tariffario dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e sono state quantificate in misura pari alle Tariffe previste dal D.M. 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59".

Tenuto conto delle nuove disposizioni normative, l'Agenzia ha proposto la quantificazione delle nuove tariffe tenendo conto dei costi effettivi da sostenere per l'attività di controllo e analisi, come specificato nella nota prot. n. 317933 di data 31 maggio 2018.

Nell'ottica di coprire i costi effettivi sostenuti e di non gravare eccessivamente sulle imprese si ritiene di provvedere alla quantificazione delle tariffe come segue:

- per le tariffe relative alle attività di controllo di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. 6 marzo 2017, n. 58 si fa riferimento alle tariffe previste all'allegato IV del Decreto applicando la seguente formula (che riduce di circa il 50% le tariffe rispetto a quelle statali):

$$T_c = \text{Max} \left\{ \begin{array}{l} \text{€ 1.500,00} \\ \text{€ 150,00} + [C_{\text{ARIA}} + C_{\text{H2O}} + C_{\text{RP}} + C_{\text{RnP}} + (C_{\text{CA}} + C_{\text{RI}} + C_{\text{EM}} + C_{\text{Od}} + C_{\text{ST}} + \\ C_{\text{RA}} + C_{\text{SME}} + C_{\text{LDAR}} + C_{\text{SUO}})] \times 0,50 \end{array} \right.$$

- per le tariffe relative alle esecuzioni di prelievi e analisi di cui all'art. 3, comma 2 del D.M. 6 marzo 2017, n. 58 si fa integrale riferimento alle tariffe all'allegato V del Decreto.

Con riferimento alle prestazioni rese per le attività di controllo in materia di gestione delle terre e rocce da scavo l'attuale tariffario dell'Agenzia fa riferimento al tariffario nazionale previsto D.M. 10 agosto 2012, n. 161 (ormai abrogato) che non è mai stato adottato. Il DPR n. 120 del 13

giugno 2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” prevede che i costi sostenuti dalle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di controllo, verranno quantificati attraverso la definizione da parte del Ministero dell’ambiente di un tariffario nazionale da applicare al proponente. Nelle more dell’adozione del suddetto tariffario nazionale i costi sono provvisoriamente definiti dai tariffari delle singole Agenzie.

Si ritiene pertanto di aggiornare il riferimento di tali tariffe alla nuova normativa, precisando che fino all’approvazione del tariffario nazionale verrà applicato il punto 4.1 dell’attuale tariffario che prevede che “non sono soggette a pagamento le attività istruttorie e gli atti permissivi o interdittivi o repressivi o comunque ogni altro atto o parere resi dall’Agenzia nell’esercizio delle funzioni di amministrazione attiva o di vigilanza”.

In considerazione della sostanziale invarianza dei costi delle altre prestazioni previste nel tariffario dell’Agenzia, non si ritiene ricorrano i presupposti di cui all’art. 7, comma 4 della L.P. 11 settembre 1995, n.11, per modificare le altre voci del tariffario.

Il nuovo tariffario e le modalità di applicazione dello stesso, aggiornati come sopra specificato, sono allegati al presente atto alla lettera A.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 e successive modificazioni, ed in particolare le disposizioni di cui all’articolo 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2353 del 22 dicembre 2014 con la quale è stato approvato il tariffario dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente attualmente in vigore;
- visto il D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. “Testo Unico Provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti”;
- visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152,
- visto il D.M. 6 marzo 2017 n. 58 recante modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- visto l’art. 14 della legge provinciale 15 marzo 2018, n. 5;
- ritenuto di dover aggiornare le tariffe per le attività di controllo di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 assumendo quale riferimento quelle stabilite con D.M. 6 marzo 2017, n. 58 e adeguandole tenendo conto delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari;
- visto l’art. 53 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- 1) di approvare, per le motivazioni citate in premessa, la modifica delle tariffe relative alle attività di controllo previste al Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previste nel tariffario delle prestazioni rese dall'Agenzia provinciale per la protezione, dando atto che la tariffe così determinate garantiscono la copertura dei costi effettivi sostenuti;
- 2) di aggiornare il riferimento delle tariffe per le prestazioni rese dall'Agenzia per le attività di controllo in materia di gestione delle terre e rocce da scavo alla nuova normativa, DPR 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", precisando che fino all'approvazione del tariffario nazionale continua ad applicarsi il punto 4.1 del tariffario che prevede che "non sono soggette a pagamento le attività istruttorie e gli atti permissivi o interdittivi o repressivi o comunque ogni altro atto o parere resi dall'Agenzia nell'esercizio delle funzioni di amministrazione attiva o di vigilanza";
- 3) di dare atto che in considerazione della sostanziale invarianza dei costi delle altre prestazioni previste nel tariffario dell'Agenzia, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, comma 4 della L.P. 11 settembre 1995, n.11 per modificare le altre voci del tariffario;
- 4) di approvare il nuovo tariffario dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, che riporta le modifiche di cui ai precedenti punti 1) e 2), come risulta dall'allegato A al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che i proventi del tariffario dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente sono introitati sul bilancio dell'Agenzia medesima;
- 6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet provinciale e sul sito dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- 7) di comunicare l'adozione del presente provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per quanto concerne la quantificazione delle tariffe relative alle attività di controllo previste al Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A - Tariffario Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

**TARIFFARIO GENERALE
DELL'AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**

Tecniche analitiche	Descrizione	Tariffa in Euro
Esame organolettico		
	Colore o odore o sapore	4,00
	Completo acque	13,00
	Completo alimento o bevande	16,00
Preparativa		
	Amianto	70,00
	Colorazione cellule	10,00
	Derivatizzazione semplice (per letture spettrofotometriche,...)	25,00
	Derivatizzazione complessa (Grignard,...)	35,00
	Distillazione	15,00
	Essiccazione	15,00
	Estrazione strumentale (Soxhlet, ASE,...)	30,00
	Incenerimento	20,00
	Complessa (precipitazione, mineralizzazione, disgregazione, estrazione manuale con solventi,...)	20,00
	Semplice (attacco acido, attacco alcalino, idrolisi, solubilizzazione, diluizione, filtrazione, macinazione, omogeneizzazione, setacciatura,...)	10,00
	Idrobiologia - fissaggio, estrazioni	10,00
	Prove di cessione	25,00
	Colonne varie, terre di diatomee, SPE,...	35,00
	Fitofarmaci in matrici non grasse	60,00
	Fitofarmaci in oli o grassi - BCM	100,00
Saggi specifici		
	Amido, Kreiss, fosfatasi alcalina, perossidasi, attività dell'acqua Aw,...	20,00
Cromatografia a scambio ionico - IC		
	Base strumentale - rivelatore amperometrico od a conducibilità	62,00
	In aggiunta alla tecnica base, per ogni composto determinato	8,00
Cromatografia liquida ad alta prestazione - HPLC		
	Base strumentale - rivelatore a indice di rifrazione - RI	66,00
	Base strumentale - rivelatore UV/visibile	66,00
	Base strumentale - rivelatore a fluorescenza FLD	66,00
	Base strumentale con reazione pre e post colonna - rivelatore UV/visibile	88,00
	In aggiunta alle tecniche base, per ogni composto determinato	2,00
Cromatografia in fase gassosa - GC		
	Qualitativa	40,00
	A - quantitativa: base strumentale - rivelatore FID	66,00
	B - quantitativa: base strumentale - rivelatore ECD o NPD	77,00
	C - quantitativa: base strumentale - rivelatore spettrometro di massa MS	121,00
	In aggiunta ad A o B o C, se impiegata anche la tecnica dello spazio di testa Purg&Trap	10,00
	In aggiunta ad A o B o C, se impiegata anche la tecnica di estrazione in fase solida - SPME	20,00
	In aggiunta ad A o B o C, se determinati PCB	20,00
	In aggiunta alla tecnica base, per ogni composto determinato	2,00
Cromatografia su strato sottile TLC		
	Analisi qualitativa o semiquantitativa	30,00
Fluorescenza a raggi X		
	Base strumentale	110,00
	In aggiunta alla tecnica base per ogni elemento determinato	25,00
Spettrofotometria infrarosso		
	Infrarosso - IR	50,00
Spettrofotometria UV/visibile		
	UV/visibile qualitativa	17,00
	UV/visibile quantitativa	23,00
	Kit (Lange - Hach - Merck,...)	17,00
Spettrometria di Assorbimento Atomico		
	Fiamma o fornello - per ogni elemento determinato	30,00
Spettrometria di emissione al plasma ad accoppiamento induttivo - ICP/OES		
	Base strumentale	78,00
	In aggiunta alla tecnica base per ogni elemento determinato	8,00
Altre tecniche analitiche strumentali		
	Acqua con metodo Karl-Fischer	35,00
	Afrometria	11,00

Analisi strumentale in campo	47,00
Attività beta su filtro	60,00
Calorimetria	39,00
Conduttimetria	10,00
Crioscopia, punto di fusione	15,00
Curva di distillazione	29,00
Densimetria (peso specifico per liquidi o solidi)	15,00
Diffrazione a raggi x	115,00
Misura gamma (tecnica strumentale o dosimetrica)	55,00
Misura radon (tecnica attiva o passiva)	66,00
Gravimetria o volumetria	7,00
Mercurio con analizzatore specifico in assorbimento atomico-AMA	39,00
Misura di potenziale elettrochimico con retta di taratura	42,00
Potenziometria (pH, redox, ioni sensibili,...)	12,00
Prova di fermentescibilità	20,00
Punto di infiammabilità a vaso aperto	19,00
Rifratometria (indice di rifrazione o grado rifrattometrico)	11,00
Spettrometria gamma	115,00
Temperatura	5,00
Turbidimetria o nefelometria	5,00
Titolazioni volumetriche	
Titolazione semplice (acido - base,...)	15,00
Titolazione complessa (redox,...)	20,00
Titolazione strumentale	20,00
Determinazioni enzimatiche	
Base del metodo, tecnica biochimica	55,00
In aggiunta alla tecnica base per ogni composto determinato	10,00
Determinazioni immuno enzimatiche	
Glutine	80,00
Istamina	60,00
Microscopia	
Microscopia semplice	17,00
Microscopia complessa (conteggio residui, identificazione microorganismi,...)	60,00
Idrobiologia - riconoscimento specie e conta quantitativa organismi planctonici	80,00
Idrobiologia - riconoscimento specie, conta quantitativa e misure organismi planctonici	150,00
Idrobiologia - analisi delle comunità macrobentoniche	200,00
Idrobiologia - analisi fitobenthos corsi d'acqua	100,00
Calcoli	
Calcoli	5,00
Controlli puntuali inquinamento	
Controllo inquinamento acustico	150,00
Controllo inquinamento campi elettromagnetici	150,00
Campionamenti e/o sopralluoghi	
Tariffa oraria (compresi i tempi di trasferimento dalla sede dell'Agenzia)	50,00
Massimo giornaliero per persona	270,00
In aggiunta alla tariffa oraria, se con l'impiego di attrezzatura semplice (pHmetro, conducibilità, temperatura, rilevatore radon,...), al giorno	15,00
In aggiunta alla tariffa oraria, se con l'impiego di attrezzatura complessa (pompe, attrezzatura per prelievo inquinanti gassosi,...), al giorno	40,00

Altre attività	Descrizione	Tariffa in Euro
Autorizzazioni integrate ambientali (riferimento tariffe approvate con D.M. 6 marzo 2017, n. 58)		
	Tariffa relativa alle attività da condurre comunque in ogni controllo (Tc)	allegato IV
	$Tc = \text{Max} \left\{ \begin{array}{l} \text{€ 1.500,00} \\ \text{€ 150,00} + [C_{\text{ARIA}} + C_{\text{H}_2\text{O}} + C_{\text{RP}} + C_{\text{RnP}} + (C_{\text{CA}} + C_{\text{RI}} + C_{\text{EM}} + C_{\text{Od}} + C_{\text{ST}} + C_{\text{RA}} + C_{\text{SME}} + C_{\text{LDAR}} + C_{\text{SUO}})] \times 0,50 \end{array} \right.$	
	Tariffa relativa ai controlli derivanti dalla eventuale programmazione di prelievi ed analisi (Ta)	allegato V
Terre e rocce da scavo (D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120)		
	Attività previste dal D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 svolte dall'Agenzia	tariffario nazionale
Attività didattiche di educazione ambientale		
	Attività didattiche di educazione ambientale richieste da istituzioni scolastiche, enti e soggetti con sede fuori dalla provincia di Trento	determinate dal Direttore

Modalità di applicazione del tariffario dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

1. Il presente tariffario viene adottato ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11, secondo il quale la Giunta provinciale determina quali prestazioni fornite dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente a favore di soggetti pubblici o privati debbano essere remunerate.
2. I proventi derivanti dall'erogazione delle prestazioni dell'Agenzia sono versati al bilancio dell'Agenzia.
3. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Agenzia sono introitate nel bilancio provinciale, in conformità alle disposizioni normative in vigore.
4. Non sono soggetti a pagamento:
 - 4.1) le attività istruttorie e gli atti permissivi o interdittivi o repressivi o comunque ogni altro atto o parere resi dall'Agenzia nell'esercizio delle funzioni di amministrazione attiva o di vigilanza;
 - 4.2) le attività di laboratorio e monitoraggio prestate a favore, anche su richiesta, degli enti locali della provincia di Trento e delle strutture organizzative provinciali, in relazione all'esercizio dei compiti istituzionali ad essi attribuiti nelle materie di cui alla legge provinciale n. 11 del 1995;
 - 4.3) le attività ispettive e di accertamento d'ufficio, ivi comprese le attività di laboratorio e monitoraggio svolte d'ufficio;
 - 4.4) la fornitura di dati e informazioni ambientali, in conformità agli eventuali accordi tra l'Agenzia e i destinatari e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti d'istituto;
 - 4.5) le attività di educazione ambientale richieste da istituzioni scolastiche della provincia di Trento;
 - 4.6) la fornitura di dati allo Stato, ad ISPRA e all'Unione europea;
 - 4.7) le prestazioni di analisi e controllo effettuate sul territorio provinciale, purchè preventivamente concordate con l'Agenzia, richieste dall'Autorità Giudiziaria o dagli organi di Polizia Giudiziaria, dagli organi di Polizia, dalla Guardia di finanza, dal NOE, dalla Questura, dal Commissariato del Governo, dagli organi di Protezione Civile, dal Difensore civico e dalle istituzioni doganali.
5. Le attività di controllo previste al Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuate secondo la programmazione periodica dell'Agenzia, sono soggette a pagamento con riferimento alle Tariffe previste dal D.M. 6 marzo 2017, n. 58 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonchè i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis" nella misura specificata nel Tariffario (allegato B).
6. Con riferimento alle prestazioni rese dall'Agenzia con riferimento al DPR n. 120 del 13 giugno 2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", si applica il tariffario previsto all'art. 19 del citato Decreto. Fino all'approvazione del tariffario nazionale si applica quanto previsto dal precedente punto 4.1.

7. Sono soggette a pagamento le prestazioni di laboratorio e di monitoraggio rese dall'Agenzia nell'interesse prevalente di soggetti privati, anche se la relativa richiesta sia avanzata dagli enti locali o da altri enti pubblici.
8. L'esecuzione di analisi, anche in coordinamento con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, richieste da istituzioni scolastiche pubbliche, da case di riposo o RSA pubbliche, dai centri provinciali per la formazione professionale, nonché da altri enti, organizzazioni o strutture pubbliche – anche statali – situate nel territorio provinciale, è resa in forma gratuita, subordinatamente all'espletamento dei compiti d'istituto, purché la singola prestazione non superi l'importo di Euro 200,00 e nel limite massimo di una richiesta per anno solare.
9. Le attività didattiche di educazione ambientale richieste da istituzioni scolastiche, enti, associazioni e soggetti con sede fuori dalla provincia di Trento sono soggette a pagamento nella misura determinata dal Direttore dell'Agenzia sulla base della complessità e durata dell'attività stessa.
10. Il presente tariffario non vincola l'Agenzia nella definizione degli eventuali corrispettivi correlati a prestazioni che l'Agenzia stessa fornisce – nell'ambito di specifiche forme di collaborazione, di accordi, di progetti o studi – alle strutture organizzative provinciali, agli enti funzionali della Provincia, nonché a strutture od organizzazioni statali.
11. Fatto salvo quanto previsto dai punti precedenti, ogni altra prestazione fornita dall'Agenzia deve essere remunerata secondo le misure indicate nel presente tariffario. Le prestazioni non comprese o non regolate dal presente tariffario sono remunerate secondo un corrispettivo la cui misura è determinata dal Direttore dell'Agenzia sulla base dei criteri e tariffe applicati anche in altre Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.